



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 118**  
***Informativa***

**OGGETTO: Polizia giudiziaria e di sicurezza.**

*Pubblica sicurezza ed ordine pubblico.*

Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”.

Integrazione alle circolari del Corpo nn. 5/13, 97/13 e 111/13 .

Con le circolari del Corpo nn. 97/13 e 111/13 sono state illustrate le principali innovazioni introdotte nel codice penale e nel codice di rito riguardanti sia la cosiddetta violenza di genere, sia alcuni aspetti procedurali (in specie l’art. 101 c.p.p.) riguardanti la persona offesa dal reato, con le relative indicazioni operative impartite alla P.G. dalla Procura della Repubblica di Torino.

Poiché il decreto oggetto ha riguardato anche altre norme penali, con la presente circolare si evidenziano le ulteriori innovazioni introdotte che possono essere di interesse nell’attività di istituto, ossia:

- ⇒ Arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive (art. 7);
- ⇒ Contrasto alle rapine (art. 7);
- ⇒ Furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione (art. 8);
- ⇒ Frode informatica commessa con sostituzione di identità digitale (art. 9).

**Art. 7 Legge n. 119/13**

Allo scopo di contrastare i fenomeni di violenza negli stadi è stato ulteriormente prorogato di tre anni l’utilizzo dell’arresto differito per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive<sup>(1)</sup>: il termine di validità è stato prorogato al 30 giugno 2016. Per facilità di consultazione, si riporta il testo integrale dell’art. 8, legge n. 401/89, con l’indicazione in grassetto della predetta modifica.

(1) L. 13 dicembre 1989, n. 401 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, (GU n. 294 del 18-12-1989); Art. 8 “Effetti dell’arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive”*comma 1 quinquies ...omissis... sino al 30.06.2013 ...omissis...*

Art. 8, legge n. 401/889

Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive

*1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.*

*1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto e' altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto e', inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.*

*1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.*

*1-quater. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.*

*1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2016.*

Con l'art. 7 della legge in oggetto, sono state altresì inserite due nuove aggravanti speciali al terzo comma dell'art. 628 c.p. "Rapina", che riguardano i casi della cosiddetta *minorata difesa* quando la rapina è commessa: 1) in danno di ultrasessantacinquenni, ovvero 2) in luogo tale da ostacolare la difesa (ad es. rapina in danno di soggetti che si trovano in automobile, in bicicletta, ecc.). Per facilità di consultazione, si riporta il testo integrale dell'art. 628 c.p., con l'indicazione in grassetto della predetta modifica.

Art. 628 codice penale

Rapina

*Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.*

*Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.*

*La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098:*

*1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;*

*2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;*

*3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;*

*3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis <sup>(2)</sup> **o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;***

*3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;*

*3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.*

***3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.** Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

(2) Furto in abitazione e furto con strappo.

## Art. 8 Legge n. 119/13

La modifica interviene sui delitti contro il patrimonio<sup>(3)</sup>. Allo scopo di contrastare il fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione (come ad es. i furti rame o altri metalli), è stata prevista una nuova fattispecie aggravante all'art. 625 c.p. inserendo il n. 7 *bis* al comma primo. Per facilità di consultazione, si riporta il testo integrale dell'art. 625 c.p., con l'indicazione in grassetto della predetta modifica.

### Art. 625 codice penale Circostanze aggravanti

*La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032:*

1) [abrogato]

2) *se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;*

3) *se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;*

4) *se il fatto è commesso con destrezza;*

5) *se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;*

6) *se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;*

7) *se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;*

**7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;**

8) *se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.*

8 bis) *se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;*

8 ter) *se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.*

*Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.*

Per ciò che concerne il delitto di ricettazione è stata inasprita la pena per i proventi illeciti da tale comportamento e derivanti da delitti di rapina aggravata (art. 628, comma 3 c.p.), estorsione aggravata (art. 629 c.p.) e furto aggravato (art. 625, comma primo, numero 7 *bis*: per chi ruba materiale da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici). Per facilità di consultazione, si riporta il testo integrale dell'art. 648 c.p., con l'indicazione in grassetto della predetta modifica.

### Art. 648 codice penale Ricettazione

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. **La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).***

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

## Art. 9 Legge n. 119/13

(3) Libro II, Titolo XIII codice penale

Con l'aumento esponenziale delle frodi sul web, il legislatore è intervenuto ulteriormente sull'art. 640 *ter* c.p. inserendo un'aggravante della pena qualora la frode informatica avvenga attraverso il furto o l'indebito utilizzo dell'identità digitale. Per facilità di consultazione, si riporta il testo integrale dell'art. 640 *ter* c.p., con l'indicazione in grassetto della predetta modifica.

Art. 640-*ter* codice penale

Frode informatica

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

***La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.***

***Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.***

CSLV/cslv/CC

Addì, 24/12/13



F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Giovanni ACERBO